



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA



agenzia sarda pro su traballu  
agenzia sarda per le  
politiche attive del lavoro

03	10/2025	Riferimento protocollo Ente n. 84956 del 23/09/2025
Rev.	Data	Descrizione



DOTT. ING. FABRIZIO SERRENTI  
Via Ettore Pais n.12 - 09128 CAGLIARI  
Tel/fax. 0704521023 - Cell. 3491559426  
E-mail: ing.serrenti@spazioprogetto.eu  
P. IVA 02915900928

## ASPAL

Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro  
Via Is Mirrionis 195, 09122 Cagliari

"PNRR M5C1 - INV. 1.1 - POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO"  
Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria,  
nonché di miglioramento dei sistemi impiantistici del CPI di Oristano.  
CUP D12H24000780006

# PROGETTO ESECUTIVO

<u>Elaborato</u>		<u>Elaborato</u>
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: PARTE I (GENERALE)		02RG.Doc.02
<u>Direttore Generale</u>		<u>Scala</u>
Ing. LUCA MEREU Via Is Mirrionis 195, 09122 Cagliari	<u>Responsabile del Procedimento</u>	-----
	Ing. MANUELA TUVERI Via Is Mirrionis 195, 09122 Cagliari	<u>Emissione</u>
		settembre 2025

<u>Progettista</u>	
Ing. FABRIZIO SERRENTI Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano n. 464	

<u>Vidimazione</u>

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1.  
"Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e  
infrastrutturale**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI  
PARTE AMMINISTRATIVA**

L'opera è finanziata con contributo a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M5 Componente 1 (M5C1); Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI.

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1.  
"Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e  
infrastrutturale**

**SOMMARIO**

CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO .....	5
Art. 1    Oggetto dell'appalto.....	5
Art. 2    Forma dell'appalto e classificazione dei lavori .....	6
Art. 2 bis Revisione prezzi contrattuali.....	9
Art. 3    Modalità di stipulazione del contratto .....	10
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE .....	10
Art. 4    Interpretazione dei documenti contrattuali e disciplina di riferimento .....	10
Art. 5    Documenti che fanno parte del contratto .....	11
Art. 6    Disposizioni generali.....	14
Art. 6 bis Obblighi del contraente sulla tracciabilità dei flussi finanziari .....	15
Art. 6 ter Obblighi in materia di trasparenza nella filiera dei subappalti e dei subcontratti .....	16
Art. 6 quater Obblighi in materia di legalità .....	17
Art. 6 quinquies Obblighi inerenti a opere finanziate con il PNRR e il PNC .....	17
Art. 6 sexies Altri obblighi inerenti a opere finanziate con il PNRR e il PNC .....	18
Art. 6 septies Disposizioni specifiche relative al PNRR PNC .....	19
Art. 7    Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore .....	19
Art. 8    Rappresentante dell'appaltatore e domicilio .....	19
CAPO III – TERMINI PER L'ESECUZIONE .....	20
Art. 9    Consegna e inizio dei lavori .....	20
Art. 10   Termini per la realizzazione e l'ultimazione dei lavori .....	20
Art. 11   Sospensioni e proroghe .....	21
Art. 12   Penali in caso di ritardo .....	21
Art. 12 bis Premio di accelerazione .....	23
Art. 12 ter Sanzioni per la mancanza di crediti e sospensione .....	23
Art. 13   Programma dei lavori dell'appaltatore .....	23
Art. 14   Inderogabilità dei termini di esecuzione .....	25

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1.  
"Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e  
infrastrutturale**

Art. 15	Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo .....	25
CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA.....		25
Art. 16	Anticipazione del prezzo .....	25
Art. 17	Pagamenti in acconto .....	26
Art. 18	Pagamenti a saldo.....	27
Art. 19	Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e saldo .....	28
Art. 20	Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici .....	28
Art. 21	Cessione del contratto e cessione di crediti .....	28
CAPO V - CAUZIONI E GARANZIE .....		29
Art. 22	Garanzia definitiva.....	29
Art. 23	Coperture assicurative .....	30
CAPO VI – MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE .....		31
Art. 24	Principi generali .....	31
Art. 25	Modifiche previste nei documenti di gara .....	31
Art. 26	Modifiche non previste nei documenti di gara .....	32
Art. 27	Varianti in corso d'opera.....	32
Art. 28	Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .....	33
Art. 29	Costi della sicurezza aggiuntivi .....	34
Art. 30	Variatione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.....	34
Art. 31	Divieto, per l'appaltatore, di apportare modifiche e varianti .....	34
Art. 32	Varianti migliorative da parte dell'appaltatore .....	35
Art. 33	Clausola di rinegoziazione per impossibilità sopravvenuta parziale .....	35
CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....		37
Art. 34	Norme di sicurezza generale.....	37
Art. 35	Piano di Sicurezza e Coordinamento.....	37
Art. 36	Piano Operativo di Sicurezza .....	37

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1.  
"Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e  
infrastrutturale**

Art. 37	Osservanza e attuazione del piano di sicurezza .....	38
Art. 38	Cartello di cantiere.....	38
CAPO VIII- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....		39
Art. 39	Subappalto .....	39
Art. 40	Responsabilità in materia di subappalto.....	40
Art. 41	Pagamento dei subappaltatori.....	41
Art. 42	Subaffidamenti.....	41
CAPO IX- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI .....		42
Art. 43	Tutela dei lavoratori .....	42
CAPO X - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....		43
Art. 44	Definizione delle controversie e iscrizione delle riserve .....	43
Art. 45	Ulteriori cause espresse di risoluzione del contratto e disposizioni operative .....	45
CAPO XI- DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....		46
Art. 46	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione .....	46
Art. 47	Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione .....	46
Art. 48	Presenza in consegna dei lavori ultimati.....	47
CAPO XII - NORME FINALI .....		48
Art. 49	Qualità e accettazione di materiali in genere .....	48
Art. 50	Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore .....	48
Art. 51	Spese contrattuali, imposte, tasse .....	53

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

### TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA

#### CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

##### Art. 1 Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l'esecuzione dell'opera: **Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria nonché di miglioramento dei sistemi impiantistici del Centro Per l'Impiego (CPI) di Oristano.**
2. L'opera in oggetto è finanziata con contributo a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M5; Componente 1 (M5C1); Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI, risorse nazionali ex D.M. 74/2019 e D.M. 59/2020 capitolo SC33.9319 CDR 00.00.01.02, Missione 01, Programma 06, PDCF U. 2.02.01.09.000 del Bilancio di previsione 2024-2026 - annualità 2025 dell'Agenzia, per un importo complessivo di € 800.000,00.
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante.
5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. L'appaltatore è tenuto a rilevare e fare presenti all'amministrazione aggiudicatrice gli eventuali difetti del progetto in grado di pregiudicare la regolare realizzazione dell'opera e la funzionalità della stessa.
6. Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere da realizzare:  
L'intervento riguarda l'immobile di proprietà regionale, ubicato in via Madrid1 ad Oristano ed ospitante la sede del Centro Per l'Impiego di Oristano, e mira a potenziare e rinnovare l'immobile al fine di renderlo maggiormente rispondente alle esigenze dell'ASPAL attraverso l'esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie alla riqualificazione dei locali mediante manutenzione, adeguamento impiantistico e funzionale e, per quanto applicabile, diminuzione dell'impatto ambientale con riduzione dei consumi di energia primaria, previa verifica e implementazione degli impianti e delle strutture esistenti.  
Sono previste tutte le lavorazioni necessarie all'adeguamento funzionale degli ambienti, affinché siano pienamente fruibili da parte del personale e dell'utenza, e coerenti con le destinazioni d'uso previste. Particolare attenzione è rivolta al rinnovamento degli impianti, alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al miglioramento del comfort ambientale, all'efficienza energetica e alla prevenzione incendi.

Gli interventi di cui sopra devono rispondere, singolarmente e per quanto applicabile, ai rispettivi Criteri Ambientali Minimi.

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

7. I lavori devono garantire la conformità al principio del DNSH (Do No Significant Harm) in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza.

L'intervento in oggetto rientra nel:

**REGIME - 2: rispetta il principio del DNSH e non arreca danno significativo all'ambiente.**

Pertanto, per l'attuazione dei lavori oggetto del presente appalto si utilizzeranno **le seguenti Schede Tecniche**:

**Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali (allegato alla circ. RGS n. 20 del 14 maggio 2024) in regime 2.**

**Le schede tecniche sono una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH, per le attività che fanno parte degli interventi previsti dal Piano, incluse le eventuali caratteristiche di acquisto e le scelte sulle forniture.**

Le schede tecniche, pertanto, identificano gli elementi di verifica dei vincoli DNSH, differenziandoli, ove applicabile, tra quelli *ante-operam* a quelli *post-operam*.

Le schede sopra menzionate contengono tutte le indicazioni utili per garantire il soddisfacimento del principio del DNSH e pertanto **L'Appaltatore si impegna a seguirle in maniera precisa e puntuale.**

**La raccolta e la conservazione di tutti gli elementi di verifica è un aspetto importante in quanto permette, in caso di verifica all'investimento in oggetto, di dimostrare la "sostenibilità ai criteri ambientali EU" dell'intervento, senza ricorrere ad altre interpretazioni.**

8. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è       (non assegnato)       e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è **D12H24000780006**.

## **Art. 2 Forma dell'appalto e classificazione dei lavori**

1. Il presente appalto è dato a: **a Misura** con offerta a **ribasso unico su elenco prezzi**
2. L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è il seguente:

Importo dei lavori soggetto a ribasso	491.650,92 €
di cui Costi della manodopera	126.506,44 €
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	20.549,82 €
Totale	512.200,74 €

Gli oneri di sicurezza aziendale sono stati stimati con un'incidenza dello 0,6% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso per un totale di: € 2.949,91 (4% del 15% (spese generali) dell'importo totale dei lavori = 0,6% dei lavori)

3. La Stazione Appaltante, al fine di determinare l'importo di gara, ha individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'art. 41, c. 13 e 14 del D. Lgs. 36/2023 per un totale di: 126.506,44 €.
4. Dal computo metrico estimativo risultano le seguenti categorie di lavori:

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

Cod.	Descrizione	Importo lavori	Costi sicurezza	Totale	%
OG1	Edifici civili e industriali	322.457,53 €	13.477,95 €	335.935,48 €	65,59 %
OS28	Impianti termici e di condizionamento	97.748,27 €	4.085,64 €	101.833,91 €	19,88 %
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi	71.445,12 €	2.986,23 €	74.431,35 €	14,53 %
<b>TOTALE</b>		<b>491.650,92 €</b>	<b>20.549,82 €</b>	<b>512.200,74 €</b>	<b>100,00 %</b>

5. Le categorie di lavori previste nell'appalto, ai sensi dell'art. 40 comma 2 lettera f) p.to 9) dell'allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024, sono le seguenti:

Cod.	Importo lavori	Costi sicurezza	Totale	%	Prevalente Scorporabile
OG1	322.457,53 €	13.477,95 €	335.935,48 €	65,59 %	Prevalente
OS28	97.748,27 €	4.085,64 €	101.833,91 €	19,88 %	Scorporabile
OS30	71.445,12 €	2.986,23 €	74.431,35 €	14,53 %	Scorporabile
<b>TOTALE</b>	<b>491.650,92 €</b>	<b>20.549,82 €</b>	<b>512.200,74 €</b>	<b>100,00 %</b>	

La presente tabella dovrà essere aggiornata in tutti i casi di modifica del contratto in corso d'esecuzione previsti dal Capo VI del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

**a) CATEGORIA PREVALENTE:**

**OG1 – Edifici civili e industriali**

per € 335.935,48 (diconsi Euro trecentotrentacinquemilanovecentotrentacinque/48) di cui:

€ 322.457,53 (diconsi Euro trecentoventiduemilaquattrocentocinquantesette/53) per lavori soggetti a ribasso;

€ 13.477,95 (diconsi Euro tredicimilaquattrocentosettantesette/95) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

Regolamentazione del subappalto: subappaltabile per l'intero importo netto contrattuale. Obbligo di subappalto in fase esecutiva, qualora l'appaltatrice fosse priva della necessaria abilitazione CCIAA, per le lavorazioni per le quali è previsto il rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008.

Regolamentazione del subappalto "c.d. a cascata": non consentito.

Avvalimento: Ammesso. Nel caso l'impresa ausiliaria esegua le lavorazioni soggette al rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008, o per le quali sia necessario il possesso

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

dell'iscrizione all'ANGA, si dovrà procedere ad affidamento in subappalto, secondo le regole di cui al Capo VIII.

Nei lavori relativi alla categoria prevalente rientrano le seguenti attività di cui all'art. 1, comma 53, L. n. 190/2012 (white list):

- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri;
- i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Si specifica che le abilitazioni speciali richieste per legge e sopra indicate, in particolare i requisiti di iscrizione, alla CCIAA ai sensi dell'art. 1 comma del DM 37/2008 e all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, sono da intendersi come requisiti di esecuzione e non di qualificazione, così come così come stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 21.03.2023 n. 2873 (in particolare il punto 7.7 lett. l) ed m) e i punti 7.8 e 7.9).

Pertanto, l'operatore economico, qualificato nella categoria di lavori in cui siano presenti tali lavorazioni e privo del requisito richiesto per l'esecuzione, potrà conseguire l'abilitazione successivamente all'aggiudicazione e prima dell'esecuzione, o indicare, in fase di partecipazione alla procedura di affidamento, la volontà di subappaltare tali lavorazioni e affidarle in subappalto in fase di esecuzione.

**b) CATEGORIA SCORPORABILE:**

**OS28 – Impianti termici e di condizionamento**

per € 101.833,91 (diconsi Euro centounomilaottocentotrentatre/91) di cui:

€ 97.748,27 (diconsi Euro novantasettemilasettecentoquarantotto/27) per lavori soggetti a ribasso;

€ 4.085,64 (diconsi Euro quattromilaottantacinque/64) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

**OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi**

per € 74.431,35 (diconsi Euro settantaquattromilaquattrocentotrentuno/35) di cui:

€ 71.445,12 (diconsi Euro settantunomilaquattrocentoquarantacinque/12) per lavori soggetti a ribasso;

€ 2.986,23 (diconsi Euro duemilanovecentottantasei/23) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

Regolamentazione del subappalto: subappaltabile per l'intero importo netto contrattuale. Obbligo di subappalto in fase esecutiva, qualora l'appaltatrice fosse priva della necessaria abilitazione CCIAA, per le lavorazioni per le quali è previsto il rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008.

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

Regolamentazione del subappalto "c.d. a cascata": non consentito.

Avvalimento: Ammesso. Nel caso l'impresa ausiliaria esegua le lavorazioni soggette al rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008, o per le quali sia necessario il possesso dell'iscrizione all'ANGA, si dovrà procedere ad affidamento in subappalto, secondo le regole di cui al Capo VIII.

Nella categoria OS28 e OS30 sono comprese lavorazioni per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione **in fase di esecuzione**:

**Iscrizione CCIAA ai sensi del DM 37/2008 art. 1, comma 2, - lett. a) - Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere - lett. b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti**

**Iscrizione CCIAA ai sensi del DM 37/2008 art. 1, comma 2, lett. c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali**

### Art. 2 bis Revisione prezzi contrattuali

1. Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. la Stazione Appaltante procederà alla revisione dei prezzi compresi nell'Elenco prezzi contrattuali a seguito di aggiornamenti del Prezzario della Regione che dovessero entrare in vigore successivamente alla data di stipula del contratto.
2. La clausola di revisione non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto; si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell'importo complessivo e opera nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire.
3. Ai sensi dell'art. 16 comma 2 dell'Allegato II.2-bis del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., nelle more della pubblicazione del provvedimento di adozione dei singoli indici di costo delle lavorazioni di cui all'art. 60 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra si utilizzano, in via transitoria, gli indici sintetici di costo di costruzione pubblicati sul portale istituzione dell'ISTAT.
4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante utilizza, oltre agli accantonamenti di cui all'art. 5 comma 1 lett. e) punto 6) dell'Allegato I.7 al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.:
  - nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti di cui all'art. 5 comma 1 lett. e) punto 6) dell'Allegato I.7 nel quadro economico dell'intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima Stazione Appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;

## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
  - le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della medesima Stazione Appaltante, per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
5. In caso di variazioni in diminuzione del costo dei lavori le somme disponibili derivanti dall'applicazione delle clausole di revisione prezzi sono iscritte negli accantonamenti di cui all'art. 5 comma 1 lett. e) punto 6) dell'Allegato I.7 al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

### **Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto**

1. Il contratto è stipulato interamente a misura.
2. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; essi sono applicati alle singole quantità eseguite.
3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi della normativa vigente. Per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 27 del presente capitolato speciale.
4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la sottoscrizione del contratto avverrà entro il termine di 30 giorni dall'adozione della determinazione di aggiudicazione efficace da parte della Stazione Appaltante, così come previsto dall'art. 55 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. Non si applicano i termini dilatori di cui all'art. 18 commi 3 e 4 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.
5. La stipulazione del contratto avverrà nelle forme previste dall'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

## **CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **Art. 4 Interpretazione dei documenti contrattuali e disciplina di riferimento**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, comma 1, e 1369 del Codice civile.
4. Ai fini del contratto si assumono le seguenti definizioni:
  - con il termine "appaltatore" si intende l'operatore economico affidatario dell'appalto;
  - con il termine "appalto" si intende il contratto di appalto.

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

**Art. 5 Documenti che fanno parte del contratto**

1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:
- il presente capitolato speciale di appalto;
  - il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza redatti ai sensi del D. Lgs. 81 del 2008;
  - il piano operativo di sicurezza di cui al D. Lgs. 81 del 2008;
  - il computo metrico estimativo;
  - l'elenco prezzi;
  - l'offerta economica dell'aggiudicatario;
  - la garanzia definitiva;
  - gli elaborati di progetto;

ELENCO ELABORATI										
SUDDIVISO PER ARGOMENTI										
CODICE ELABORATI	DESCRIZIONE ARGOMENTO				SCALA	DATA CONSEGNA				ELAB.
						R0	R1	R2	R3	
<b>01</b>	<b>EL</b>									
		Doc.01	Elenco elaborati						X	01EL.Doc.01
<b>02</b>	<b>RG</b>									
		Doc.01	Relazione illustrativa generale						X	02RG.Doc.01
		Doc.02	Capitolato speciale d'appalto - Parte I (generale)						X	02RG.Doc.02
		Doc. 03_04_05	Capitolato speciale d'appalto – Parte II (lavorazioni)						X	02RG.Doc.03_04_05
		Doc.06	Schema di contratto						X	02RG.Doc.06
		Doc.07	Piano di manutenzione dell'opera (edile + impianti)						X	02RG.Doc.07
		Doc.08	Relazione di sostenibilità dell'opera						X	02RG.Doc.08
		Doc.09	Relazione adattamento al rischio climatico						X	02RG.Doc.09
		Doc.10	Gestione sostenibile del cantiere						X	02RG.Doc.10
		Doc.11	Relazione sulla gestione delle materie						X	02RG.Doc.11

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

03	EE	ELABORATI ECONOMICI								
		Doc.01	Elenco prezzi unitari					X	03EE.Doc.01	
		Doc.02	Computo metrico estimativo					X	03EE.Doc.02	
		Doc.03	Analisi prezzi unitari					X	03EE.Doc.03	
		Doc.04	Incidenza percentuale della mano d'opera					X	03EE.Doc.04	
		Doc.05	Quadro economico di progetto					X	03EE.Doc.05	
04	UR	URBANISTICA (INQUADRAMENTI URBANISTICI, ESTRATTI, ECC...)								
		01	01	Inquadramenti dell'area	VARIE				X	04UR.01.01
		02	01	Documentazione fotografica					X	04UR.02.01
05	SF	STATO DI FATTO								
		01	01	Stato di fatto: Planimetria generale	250				X	05SF.01.01
		02	01	Stato di fatto: Pianta piano terra – Quotata	100				X	05SF.02.01
		02	02	Stato di fatto: Pianta piano terra – Schema disposizione arredi	100				X	05SF.02.02
		02	03	Stato di fatto: Pianta piano primo – Quotata	100				X	05SF.02.03
		02	04	Stato di fatto: Pianta piano primo – Schema disposizione arredi	100				X	05SF.02.04
		02	05	Stato di fatto: Pianta copertura – Quotata	100				X	05SF.02.05
		03	01	Stato di fatto: Prospetto nord-est; Prospetto sud-est; Prospetto sud-ovest; nord-ovest	100				X	05SF.03.01
		04	01	Stato di fatto: Sezione A-A; Sezione B-B	100				X	05SF.04.01
06	SM	STATO MODIFICATO ARCHITETTONICO								
		01	01	Stato modificato: Pianta copertura – Quotata	100				X	06SM.01.01
		01	02	Stato ante e post intervento: Pianta demolizioni, nuove costruzioni e aree da risanare	250				X	06SM.01.02
		02	01	Stato modificato: Prospetto nord-est; Prospetto sud-est; Prospetto sud-ovest; nord-ovest	100				X	06SM.02.01
		03	01	Stato modificato: Sezione A-A; Sezione B-B	100				X	06SM.03.01
		04	01	Stato modificato: Schema tipo intervento su cornicioni e murature	50/10				X	06SM.04.01
		05	01	Pianta piano terra – Schema disposizione arredi (Stato modificato - invariato)	100				X	06SM.05.01
		05	02	Pianta piano primo – Schema disposizione arredi (Stato modificato – invariato)	100				X	06SM.05.02
		06	01	Pianta piano terra – Schema superamento barriere architettoniche (invariato)	100				X	06SM.06.01
		06	02	Pianta piano primo – Schema superamento barriere architettoniche (invariato)	100				X	06SM.06.02

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1.  
"Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e  
infrastrutturale**

07	ST		PROGETTO DELLE STRUTTURE					
		Doc.01	Valutazione della sicurezza statica				X	07ST.Doc.01
		Doc.02	Relazione tecnica delle indagini strutturali				X	07ST.Doc.02
	01	01	Stato modificato: Carpenteria metallica struttura di copertura – Pianta, Sezione e Particolari costruttivi	200/50/10			X	07ST.01.01
	02	01	Stato modificato: Schema tipo particolari costruttivi opere edili	50/10			X	07ST.02.01
	03	01	Stato modificato: Pianta copertura schema planimetrico disposizione dispositivi anticaduta permanenti	100			X	07ST.03.01
08	IM		IMPIANTI					
		Doc.01	Relazione tecnica specialistica – Impianto Illuminazione				X	08IM.Doc.01
		Doc.02	Report – Impianto Illuminazione				X	08IM.Doc.02
		Doc.03	Relazione tecnica specialistica – Impianto Meccanico				X	08IM.Doc.03
		Doc.04	Report – Impianto Meccanico				X	08IM.Doc.04
		Doc.05	Relazione sulla preventiva verifica degli impianti				X	08IM.Doc.05
		Doc.06	Relazione tecnica specialistica – Impianto Elettrico e rete dati				X	08IM.Doc.06
		Doc.07	Relazione tecnica specialistica – Impianto Idrico-sanitario				X	08IM.Doc.07
	01	01	Pianta piano terra – Schema dotazioni impiantistiche rilievo dello stato di fatto	100			X	08IM.01.01
	01	02	Pianta piano primo – Schema dotazioni impiantistiche rilievo dello stato di fatto	100			X	08IM.01.02
	02	01	Stato modificato: Pianta piano terra – Schema Impianto Illuminazione	100			X	08IM.02.01
	02	02	Stato modificato: Pianta piano primo – Schema Impianto Illuminazione	100			X	08IM.02.02
	03	01	Stato modificato: Pianta piano terra – Schema Impianto Meccanico	100			X	08IM.03.01
09	EN		ENERGETICO					
		Doc.01	Diagnosi energetica				X	09EN.Doc.01
		Doc.02	Relazione tecnica requisiti energetici. Decreto Interministeriale 26.06.2015 (ex Legge 10/1986)				X	09EN.Doc.02
10	CS		COORDINAMENTO E SICUREZZA					
		Doc.01	Piano di sicurezza e coordinamento				X	10CS.Doc.01
		Doc.02	Cronoprogramma dei lavori				X	10CS.Doc.02
		Doc.03	Stima dei costi della Sicurezza				X	10CS.Doc.03
		Doc.04	Analisi e valutazione dei rischi				X	10CS.Doc.04
		Doc.05	Fascicolo dell'opera				X	10CS.Doc.05
	01	01	Planimetria cantiere – Area lotto	250			X	10CS.01.01
	02	01	Pianta piano terra – Planimetria di cantiere	100			X	10CS.02.01
	02	02	Pianta piano primo – Planimetria di cantiere	100			X	10CS.02.02

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

11	VF		SICUREZZA ANTINCENDIO					
		Doc.01	Relazione tecnica antincendio				X	11VF.Doc.01
	01	01	Pianta piano terra – Schema presidi antincendio esistenti	100			X	11VF.01.01
	01	02	Pianta piano primo – Schema presidi antincendio esistenti	100			X	11VF.01.02
12	CA		CRITERI AMBIENTALI MINIMI					
		Doc.01	Relazione sui criteri ambientali minimi				X	12CA.Doc.01
13	NH		DO NO SIGNIFICANT HARM					
		Doc.01	Relazione tecnica di conformità ai principi DNSH				X	13NH.Doc.01
		Doc.02	Asseverazione DNSH				X	13NH.Doc.02

- I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, ad eccezione del capitolato speciale, del computo metrico estimativo e dell'elenco prezzi unitari, a condizione che siano conservati dall'amministrazione aggiudicatrice e controfirmati dall'appaltatore.
- In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
- Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi – elaborati grafici. Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo metrico estimativo, se presenti, è da intendersi prevalente quanto prescritto nell'elenco prezzi, anche in relazione al fatto che tale elaborato avrà valenza contrattuale in sede di stipula, diventando allegato al contratto.
- Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.
- L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

## Art. 6 Disposizioni generali

- La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni che attengono all'esecuzione dell'opera.
- L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di pulizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:

- D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e relativi allegati;
- D. M. n. 145/2000, per quanto applicabili;
- D. Lgs. n. 81/2008;
- D. L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020;
- D. L. n. 77/2021 convertito con L. 108/2021;
- D. M. 23 giugno 2022 n. 256 (CAM Edilizia);
- D. M. n. 37/2008;

È tenuto, altresì, all'osservanza di:

- **Regolamento (UE) 2020/852;**
- **Regolamento (UE) 2021/241** istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (PNRR);
- **Comunicazione della Commissione** Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza 2021/C 58/01;
- **Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)** allegata alla circ. RGS n. 20 del 14 maggio 2024 e ss.mm.ii.

3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
4. Al contratto si applica la disciplina della verifica della correttezza delle retribuzioni prevista dalla vigente normativa di settore.
5. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. la ditta appaltatrice in sede di esecuzione dei lavori deve applicare il **CCNL Edilizia Artigiane (F015)**.  
(N.B.: l'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante. In tal caso, l'operatore economico vincitore della gara, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire alla Stazione Appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata dalla Stazione Appaltante con le modalità di cui all'art. 110 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., in conformità all'allegato I.01.
6. Con riferimento alle prestazioni scorporabili le cui attività, differenti da quelle prevalenti di cui al comma precedente, si riferiscono ad una categoria omogenea di attività per una soglia pari o superiore al 30%, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. la ditta appaltatrice in sede di esecuzione dei lavori deve applicare il CCNL Edilizia Artigiane (F015).

### Art. 6 bis Obblighi del contraente sulla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il contraente, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il contraente deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:  
*"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) 1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Stazione Appaltante, identificato con il CIG n.(...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e*

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

- s.m.i.. 2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria".* 3. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Stazione Appaltante."*
3. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione aggiudicatrice ed al Commissariato del Governo della provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
  4. L'Amministrazione aggiudicatrice verifica i contratti sottoscritti tra il contraente e subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Il contraente comunica all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
  5. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP).
  6. Nelle fatture l'appaltatore dovrà riportare le seguenti informazioni:
    - a. Titolo del progetto;
    - b. Indicazione "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU";
    - c. Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
    - d. Numero della fattura;
    - e. Data di fatturazione;
    - f. Estremi identificativi dell'intestatario;
    - g. Importo (con imponibile distinto dall'IVA);
    - h. Dicitura: "Operazione soggetta a split payment – il cedente non incassa l'iva ai sensi dell'ex art. 17-ter del D.P.R. 633/1972";
    - i. CUP del progetto;
    - j. CIG della procedura di affidamento;
    - k. Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità).

### Art. 6 ter Obblighi in materia di trasparenza nella filiera dei subappalti e dei subcontratti

1. L'elenco prodotto dal contraente prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice per i controlli di competenza.

2. Il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della Legge n. 136/2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. Il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario/aggiudicatario, alcun divieto previsto dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011.

### Art. 6 quater Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il contraente si impegna a segnalare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

### Art. 6 quinquies Obblighi inerenti a opere finanziate con il PNRR e il PNC

1. Nei contratti finanziati con il PNRR e il PNC trovano integrale applicazione i commi 3, 3bis, 4 e 6 dell'art. 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. A tal fine:
  - a) ai sensi dell'art. 47, comma 3 del D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021 gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 198/2006, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6 del D.L. 77/2021, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'art. 51 del predetto Decreto Legge, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC;

- b) ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis del D.L. 77/2021, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante la certificazione di cui all'art. 17 della L. 68/1999, e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali. La mancata produzione della certificazione e della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6, del D.L. 77/2021, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'art. 51 del predetto D.L.
- c) l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021 come specificati nel bando di gara/lettera di invito, comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6 del D.L. 77/2021, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'art. 51 del predetto D.L.

### Art. 6 sexies Altri obblighi inerenti a opere finanziate con il PNRR e il PNC

2. L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di fornire tempestivamente tutta la documentazione e le informazioni che gli verranno richieste dall'Ente e necessarie ad assolvere gli obblighi in materia di monitoraggio, controllo e rendicontazione dell'opera finanziata nell'ambito e secondo le norme dettate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR.
3. L'appaltatore, per quanto di sua competenza, è tenuto a realizzare i lavori e condurre il cantiere nel rispetto del principio del Do No Significant Harm – DNSH, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione e senza alcuna pretesa aggiuntiva, nonché alla dimostrazione dell'assolvimento dello stesso, necessario per assicurare l'esito favorevole delle verifiche da parte degli Enti preposti e alle quali è subordinata l'erogazione del contributo PNRR. Tutte le misure del PNRR, infatti, devono essere sottoposte alla verifica del rispetto di tale principio attraverso la valutazione DNSH che dovrà essere effettuata per ogni intervento: *ex-ante, in itinere, ex-post*.
4. A tal fine l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Direzione Lavori tutta la documentazione necessaria alla prova *ex post* di rispetto del principio DNSH nonché del contributo all'obiettivo alla mitigazione del cambiamento climatico (tagging climate). In particolare, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nella **Relazione DNSH** (PE\_R11\_rev00) e nel relativo allegato **Relazione adattamento rischio climatico** (PE\_R11\_rev00).
5. La Stazione Appaltante, in qualità di soggetto attuatore della misura PNRR ha preliminarmente effettuato richiami e indicazioni negli atti di gara - qui da intendersi conosciuti e recepiti dall'aggiudicatario - per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH, definendo la documentazione

## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

necessaria per eventuali controlli e verifiche *ex ante* ed *ex post*. Per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto dovranno essere rispettate, quindi, le indicazioni riportate nelle Schede Tecniche individuate nell'articolo Oggetto dell'Appalto (PNRR). La Stazione appaltante, di concerto con l'Appaltatore, garantisce il rispetto dell'obbligo di comprovare il conseguimento dei Target e Milestone associati all'intervento. L'elaborazione della relazione DNSH e la produzione della documentazione probatoria pertinente è elemento necessario a dimostrare la sostenibilità ai criteri ambientali EU dell'intervento, senza ricorrere ad altre interpretazioni.

6. In caso di mancato o parziale rispetto dei principi DNSH, indipendentemente dalla fase in cui ciò avvenga, e fintanto che gli stessi non trovino completo adempimento, l'Amministrazione disporrà la sospensione di tutti i pagamenti senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.
7. La stazione appaltante, nel caso di posa in opera di materiale non rispondente alle prescrizioni CAM, o di consegna a piè d'opera di materiale non conforme, prescrive la rimozione e/o sostituzione del materiale con altro rispondente, entro un termine massimo cui adempiere stabilito per ogni caso specifico.
8. Il ritardo sull'adempimento comporterà una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e, se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto

### **Art. 6 septies Disposizioni specifiche relative al PNRR PNC**

1. Gli atti e i documenti relativi all'opera pubblica in questione devono riportare la dichiarazione "*finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*" e negli stessi deve essere valorizzato l'emblema dell'Unione europea.

### **Art. 7 Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore**

1. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'Amministrazione aggiudicatrice si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei propri interessi, di quanto previsto dalla normativa vigente con particolare riferimento all'art. 124 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.
2. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 120, comma 1, lett. D), del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'amministrazione aggiudicatrice prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
3. Eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto devono essere comunicate tempestivamente all'amministrazione mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

### **Art. 8 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio**

1. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la Stazione Appaltante il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea, salvo che la procura non sia stata iscritta presso il Registro delle Imprese.

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

2. L'Appaltatore elegge il domicilio digitale in conformità di quanto stabilito dagli articoli 3 bis, 6 e 6 bis del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal RUP, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, avvalendosi degli strumenti informatici come imposto dall'art. 5 bis del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., ferma restando la possibilità di comunicazione in forma analogica in presenza di disfunzioni accertate degli strumenti di comunicazione digitale.

### CAPO III – TERMINI PER L'ESECUZIONE

#### Art. 9 Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. È fatta salva la possibilità, per la Stazione Appaltante, di dare inizio all'esecuzione del contratto prima della stipula, in applicazione dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., nel cui caso l'Impresa non può sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Resta ferma la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione nonché l'applicazione delle penali di cui all'art. 12 del presente Capitolato Speciale d'Appalto. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. L'Amministrazione si riserva in ogni caso la possibilità di procedere alla consegna parziale dei lavori, ai sensi dell'art. 3 comma 9 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 qualora vi sia una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili.
4. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D. Lgs. 36/2023, qualora ricorrano motivate ragioni, tra cui le ragioni d'urgenza elencate al comma 9 del medesimo art. 17 del D. Lgs. 36/2023.

#### Art. 10 Termini per la realizzazione e l'ultimazione dei lavori

5. Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.
6. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori disposto dalla Stazione Appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'esecuzione di singole lavorazioni.
7. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto.
8. Nel caso di consegna parziale ai sensi dell'art. 9 comma 4, la data di consegna è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale, ai sensi dell'art. 121 comma 9 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 3 comma 9 dell'Allegato II.14.

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

### Art. 11 Sospensioni e proroghe

1. La sospensione dei lavori può essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei modi di cui all'art. 121 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.
2. Le sospensioni disposte dal direttore lavori ai sensi del comma 1, per la parte rientrante nei giorni di andamento sfavorevole indicati all'art. 10, non comportano lo slittamento del termine finale dei lavori. Eventuali sospensioni parziali sono calcolate ai sensi della vigente normativa.
3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale è firmato dall'appaltatore. Qualora le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato in base alla vigente normativa.
4. Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta scritta al Responsabile del procedimento, con indicazione specifica dei macchinari e delle attrezzature, per ottenere il relativo benestare scritto; in ogni caso quanto sopra non potrà dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno.
5. Resta salva la facoltà del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, l'esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate dall'Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d'arte. In tal caso non è riconosciuto all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
6. I verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al responsabile del procedimento nel termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il responsabile del procedimento riscontri irregolarità ovvero discordanze con gli ordini impartiti alla direzione lavori, può, nell'ulteriore termine di due giorni dal ricevimento degli atti, sospendere l'efficacia dei verbali.
7. L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, con domanda motivata può chiedere una proroga, ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. Nella richiesta stessa devono essere indicati con le motivazioni specifiche anche il tempo residuo contrattuale e le lavorazioni residue da eseguire con il relativo importo, valutati alla data della domanda.
8. Le disposizioni di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano l'onere in capo all'appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalità e con gli effetti dell'art. 13 del presente Capitolato.

### Art. 12 Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari all'1% dell'importo contrattuale.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per le scadenze inderogabili individuate all'art. 10 del presente Capitolato viene applicata una penale giornaliera pari all'1% dell'importo contrattuale.
3. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori rispettando il cronoprogramma economico-finanziario allegato al progetto, o il proprio cronoprogramma debitamente approvato dalla Stazione Appaltante

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

prima dell'inizio dei lavori. Nel caso di ritardi sull'esecuzione dei lavori e la maturazione dei SAL come previsto dal cronoprogramma verrà applicata una penale pari allo 0,6‰ dell'importo contrattuale. Tale penale potrà essere recuperata se l'appaltatore terminerà i lavori entro il termine contrattuale inizialmente previsto, al netto dei periodi di sospensione.

4. In ogni caso l'importo complessivo delle penali non può superare il 20% dell'importo contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% il RUP può promuovere l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto in base alla vigente normativa.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice a causa dei ritardi.
6. Le penali, valutate dalla Direzione lavori, vengono iscritte a debito dell'appaltatore nel conto finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d'opera la Direzione lavori ritenga che il ritardo nell'adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell'appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l'importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.
7. L'aggiudicatario è tenuto a garantire il rispetto dei CAM e del principio del DNSH, come indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto (art. 6 sexies e elaborati richiamati). Si devono ritenere obbligatori i requisiti di cui alla parte III, paragrafo 3.1 (clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi), dell'allegato al D.M. 23 giugno 2022 n. 256. Il mancato rispetto di dette clausole comporterà l'applicazione di una penale pari all'uno per mille per ogni giorno di ritardo o di euro 1.000,00, per singola violazione qualora non sia computabile un termine di ritardo. Violazioni tali da compromettere il raggiungimento dei target e milestone connessi all'intervento, comportanti una riduzione del finanziamento comunitario o un totale definanziamento, comporteranno, oltre all'applicazione delle penali, la risoluzione del contratto in danno all'appaltatore e il risarcimento del danno da parte di questi all'ASPAL.
8. Tabella riepilogativa delle penali, da calcolare, per ogni giorno di ritardo, sull'importo netto contrattuale:

Violazione	Aliquota	Recuperabile / Non recuperabile
Mancata presentazione alla prima convocazione per la consegna dei lavori	1‰	Non recuperabile
Mancata presentazione alla seconda convocazione per la consegna dei lavori		Risoluzione del contratto
Mancato rispetto del termine previsto dal cronoprogramma per il SAL	0,6‰	Recuperabile
Mancato rispetto del termine dell'ultimazione dei lavori	1‰	Non recuperabile
Ritardo sulla consegna documentazione CAM e/o DNSH	1‰	Non recuperabile

Tabella riepilogativa delle penali per cui non è calcolabile un termine di ritardo:

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

Violazione	Importo	Recuperabile / Non recuperabile
Violazione degli obblighi connessi al rispetto dei CAM e/o del principio del DNSH, per ogni violazione	€ 1.000,00	Non recuperabile

**Art. 12 bis Premio di accelerazione**

1. Ai sensi dell'art. 126, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine di cui all'art. 10, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale di cui all'art. 12, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.
2. Il premio di cui al comma precedente si potrà applicare anche nel caso di modifiche al contratto operate ai sensi dell'art. 24. In questo caso i giorni di anticipo dovranno essere determinati sul termine costituito dalla somma dei giorni previsti dall'art 10 e di quelli calcolati ai sensi dell'art. 27 comma 3.
3. Nel caso di modifiche contrattuali ai sensi degli artt. 25 e 26 il premio di cui al comma precedente troverà applicazione unicamente per la conclusione anticipata rispetto al termine contrattuale iniziale come stabilito all'art. 10, ai sensi dell'art. 126 comma 2 ultimo periodo del D. Lgs. 36/2023.
4. Nel caso di concessione di proroghe ai sensi dell'art. 11 comma 7 il premio di cui al comma 1 è applicabile solo se la conclusione dei lavori avviene comunque entro il termine contrattuale inizialmente previsto all'art. 10.
5. Il premio di accelerazione non è applicabile nel caso di modifiche del contratto ai sensi dell'art. 30.
6. Sono esclusi dal conteggio dei tempi di esecuzione i periodi di sospensione.

**Art. 12 ter Sanzioni per la mancanza di crediti e sospensione**

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 19/2024 per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili vige l'obbligo di possesso di una patente. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, nonché le imprese dotate di attestazione SOA con classifica non inferiore alla terza.
2. L'attività in cantiere da parte di imprese o lavoratori autonomi privi della patente, o con un punteggio inferiore ai 15 crediti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori (con un importo minimo di 6.000 €) e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi.

**Art. 13 Programma dei lavori dell'appaltatore**

1. Ai fini della consegna lavori ed entro 15 giorni antecedenti la data prevista per la consegna medesima, l'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma dei lavori dettagliato ai sensi dell'art. 32 c. 9 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni riguardo il periodo di esecuzione, l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

per la liquidazione dei certificati di pagamento. Qualora l'appaltatore non presenti il programma dei lavori entro il termine stabilito, il responsabile del procedimento fissa una nuova data e il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dal responsabile del procedimento, l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

2. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, con l'eventuale programma dei lavori predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante, mediante apposizione di un visto del RUP, sentito il direttore lavori. La stazione appaltante può chiedere all'appaltatore di apportare modifiche al programma dei lavori; in tal caso il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice non si sia pronunciata entro la data prevista per la consegna lavori, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione.
3. Il programma dei lavori dell'appaltatore deve essere elaborato sulla base della WBS (Work Breakdown Structure) di cui all'elaborato **Cronoprogramma** (PE\_EC10\_rev00) del progetto esecutivo e deve riportare, per ogni pacchetto di lavorazioni (WP), le previsioni circa il relativo periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date/agli importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento.
4. L'amministrazione aggiudicatrice può disporre, mediante ordine di servizio del RUP, modifiche o integrazioni al programma dei lavori dell'appaltatore, anche indipendentemente dal cronoprogramma allegato al contratto, purché compatibili con il termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per l'appaltatore medesimo, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:
  - a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
  - c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla amministrazione aggiudicatrice o soggetti titolari di diritti reali su beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
  - d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
  - e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
5. L'appaltatore consegna alla Direzione lavori, ogni due mesi, il programma dei lavori aggiornato secondo l'andamento effettivo dei lavori. In caso di modifica contrattuale, l'appaltatore è tenuto ad aggiornare il programma lavori entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione o aggiuntivo.

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

**Art. 14 Inderogabilità dei termini di esecuzione**

1. L'appaltatore non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori o delle scadenze intermedie individuate all'art. 10 per le seguenti cause:
  - a. ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b. esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dovere effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
  - c. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
  - d. eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
  - e. eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
  - f. ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore.

**Art. 15 Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo**

1. I comportamenti dell'appaltatore che, accertati dal Direttore Lavori, concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori sono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.
2. L'eventuale grave ritardo dell'appaltatore sui termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale è causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.
3. In ogni caso, l'appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice conseguenti la risoluzione del contratto.

**CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA**

**Art. 16 Anticipazione del prezzo**

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. è prevista l'anticipazione del prezzo. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori della prestazione.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione. La suddetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

### Art. 17 Pagamenti in acconto

1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento.
2. Lo stato di avanzamento dei lavori, ricavato dal registro di contabilità, è adottato con le modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica all'esecutore dei lavori. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP; in caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione di cui sopra oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP.
3. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla Stazione Appaltante, la quale procede al pagamento nel termine di 30 giorni. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'ingiustificato ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento può costituire motivo di valutazione del RUP ai fini della corresponsione dell'incentivo ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
4. Resta fermo quanto previsto all'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
5. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'art. 16, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore al 25% dell'importo contrattuale.
6. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
7. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

- motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.
- Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni per l'emissione del SAL, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione della data di chiusura.
  - Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 5.
  - È garantito il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione committente nei casi di cui all'art. 119, comma 11, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

### Art. 18 Pagamenti a saldo

- Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di pagamento relativo agli acconti. **L'importo della rata di saldo non potrà in nessun caso essere inferiore al 10% dell'importo contrattuale.**
- Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
- Ai sensi dell'art. 125, comma 7, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. all'esito positivo del collaudo, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento, relativo alla rata di saldo, ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice civile.
- Ai sensi dell'art. 29 comma 10 del DL 19/2024, convertito con L. 56/2024, prima di procedere al pagamento della rata di saldo il RUP verifica la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, acquisendo dalla Cassa Edile territorialmente competente, l'attestazione di congruità disciplinata dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 143/2021.
- I termini di cui al comma 3 per il rilascio del certificato di pagamento relativo alla rata di saldo sono sospesi dal momento della richiesta effettuata dal RUP e sino al rilascio dell'attestazione da parte della Cassa Edile.
- Il mancato rilascio dell'attestazione di congruità da parte della Cassa Edile non consente alla Stazione Appaltante di procedere alla liquidazione del saldo.
- Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 117, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

8. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio e alle seguenti condizioni:
  - a. importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'IVA all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo;
  - b. la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
  - c. la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme allo schema tipo approvato con apposito Decreto Ministeriale.
9. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
10. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

**Art. 19 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e saldo**

1. L'emissione del mandato di pagamento delle somme dovute all'appaltatore oltre il termine previsto per il pagamento dei corrispettivi d'appalto comporta la corresponsione degli interessi come previsti dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2002.
2. Il tasso di interesse di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE, stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

**Art. 20 Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici**

1. In materia di disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici si applica la normativa vigente di cui al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e all'allegato II.14 dello stesso Decreto.

**Art. 21 Cessione del contratto e cessione di crediti**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, comma 13, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e secondo i criteri stabiliti nell'art. 6 dell'allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023 ossia ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono Amministrazioni Pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Le Amministrazioni Pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

### CAPO V - CAUZIONI E GARANZIE

#### Art. 22 Garanzia definitiva

1. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità dell'art. 106 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara.
2. Ai sensi dell'art. 53 commi 4 e 4-bis del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'importo della somma garantita è pari al 5% dell'importo contrattuale e su tale importo non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 del suddetto Decreto.
3. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. La Stazione Appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. L'appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 9 dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la Stazione Appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla Stazione Appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
5. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La garanzia fideiussoria definitiva può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

7. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

**Art. 23 Coperture assicurative**

1. Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio parziale o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
2. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) secondo i seguenti massimali:
- Danni alle cose
- a. "Opere ed impianti permanenti e temporanei oggetto del contratto": Importo assicurato pari all'importo del contratto, compreso IVA;
  - b. "Opere ed impianti preesistenti": € 1.000.000,00;
  - c. "Costi di demolizione e sgombero": € 200.000,00;
  - d. Responsabilità Civile verso Terzi: € 500.000,00.

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1.  
"Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e  
infrastrutturale**

**CAPO VI – MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE**

**Art. 24 Principi generali**

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2 bis relativamente alla revisione dei prezzi, il contratto potrà essere modificato esclusivamente quando ricorra una delle fattispecie previste dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., meglio disciplinate negli articoli del presente capo.
2. In tutti i casi previsti dagli articoli del presente capo le modifiche e le varianti non possono alterare la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa.
3. Ai sensi del comma 6 dell'art. 120 del Codice la modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
  - a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
  - b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
  - c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
  - d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).

**Art. 25 Modifiche previste nei documenti di gara**

1. La stazione appaltante si riserva la possibilità modificare il contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023, per la realizzazione degli ulteriori lavori. La modifica al contratto derivante dall'esecuzione delle lavorazioni previste negli elaborati sopra indicati non comporta un'alterazione della struttura del contratto e dell'operazione economica sottesa. L'eventuale aumento dell'importo contrattuale non comporterà il superamento delle soglie di qualificazione per le singole categorie di lavorazioni individuate all'art. 2.
2. Il bando di gara o la lettera d'invito e il disciplinare evidenziano che il valore complessivo dell'appalto è costituito dai seguenti importi:
  - Cat. OG1 € 335.935,48;
  - Cat. OS28 € 101.833,91;
  - Cat. OS30 € 74.431,35.
3. La modifica contrattuale comporterà un aumento dei tempi per l'esecuzione sino a un massimo di 15 giorni naturali e consecutivi. L'effettiva quantificazione dei tempi aggiuntivi sarà commisurata all'importo e all'entità dei lavori aggiuntivi effettivamente oggetto della modifica contrattuale.
4. Gli importi necessari alla modifica del contratto potranno essere reperiti all'interno del quadro economico di progetto, tra le somme accantonate per imprevisti e accordi bonari, il ribasso d'asta.
5. Ai prezzi unitari dei lavori aggiuntivi di cui al presente articolo si applica il medesimo ribasso offerto per l'elenco prezzi dei lavori ricompresi nell'appalto. I documenti di modifica del contratto contengono l'aggiornamento della tabella di cui al comma 1, redatta sulla base degli importi effettivi della modifica.

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

**Art. 26 Modifiche non previste nei documenti di gara**

1. La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla modifica del contratto durante l'esecuzione qualora sopravvenga la necessità di lavori supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente allo stesso tempo:
  - a) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
  - b) comporti per la Stazione Appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi. del valore del contratto iniziale.L'aumento di prezzo connesso alla modifica non può eccedere il 50%. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.
2. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di modificare il contratto durante l'esecuzione, senza che le modifiche comportino alterazioni della struttura del contratto e dell'operazione economica sottesa, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
  - a) le soglie fissate all'art. 14 del Codice dei Contratti;
  - b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

**Art. 27 Varianti in corso d'opera**

1. Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) e del comma 2 del Codice dei Contratti, qualora in corso di esecuzione si rendano necessarie varianti per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della Stazione Appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:
  - 1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
  - 2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
  - 3) i rinvenimenti, imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
  - 4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.
2. La Stazione Appaltante si riserva di modificare il contratto nei limiti dell'aumento di prezzo non eccedente il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice e non alterano la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa.
3. Qualora si verificano i casi in cui è necessario variare il progetto dei lavori in corso d'opera, ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 3, dell'Allegato II.14 del Codice dei Contratti, il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi, mediante la trasmissione di un'apposita relazione che contiene almeno:
  - la descrizione della situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla Stazione Appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori;

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

- le ragioni e i presupposti per cui si rende necessaria la variazione. La relazione è corredata dal parere del progettista.
- Ricevuta la relazione il RUP si esprime sulla sua fondatezza e la sottopone alla Stazione Appaltante per la sua preliminare approvazione.
  - Ricevuta la preliminare approvazione dalla Stazione Appaltante, il RUP dispone al direttore dei lavori la redazione, entro un termine congruo, della perizia di variante in corso d'opera e ne dà pronta comunicazione all'appaltatore. Gli eventuali costi per la progettazione delle modifiche trovano capienza nell'invarianza del quadro economico. Ove necessario sono adottati i provvedimenti di cui all'art. 121 del Codice dei Contratti (Sospensione dell'esecuzione).
  - L'appaltatore, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.
  - Alla perizia di variante in corso d'opera è allegato l'atto di sottomissione e, qualora occorra, il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, predisposto come previsto dal successivo art. 30, firmati dall'appaltatore.
  - Ricevuta dal direttore dei lavori la perizia di variante in corso d'opera il RUP, ove la ritenga ammissibile, ne propone l'adozione alla Stazione Appaltante.
  - Successivamente all'approvazione della perizia suppletiva, si procede alla stipula dell'atto aggiuntivo nelle medesime forme di stipula del contratto. In ogni caso l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni che il direttore lavori gli abbia ordinato con disposizione scritta, nel rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
  - Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi come sopra determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
  - L'ordine di eseguire le variazioni comporta per l'appaltatore l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e le provviste che fossero resi inutili dall'esecuzione della variante, e comporta il diritto dell'appaltatore al pagamento, in base ai prezzi unitari di elenco del progetto esecutivo approvato e con gli eventuali nuovi prezzi determinati e approvati, delle opere già eseguite e della loro parziale o totale demolizione, compreso lo smaltimento a norma di legge dei materiali di risulta, nonché dei materiali utili ed accettati dalla direzione dei lavori, esistenti a piè d'opera e nei cantieri anteriormente all'ordine di variazione, qualora per effetto delle disposte variazioni non vi sia modo durante i lavori di impiegarli in altre opere comprese nell'appalto.

### Art. 28 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

- Nel caso di modifiche contrattuali disposte ai sensi degli articoli 28 e 29, queste sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.
- I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
  - desumendoli dal prezziario regionale dei lavori pubblici della Regione Sardegna;
  - ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

**Art. 29 Costi della sicurezza aggiuntivi**

1. Nel caso di modifiche contrattuali disposte ai sensi degli articoli 28 e 29, si dovrà procedere all'aggiornamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e all'aggiornamento del computo analitico dei costi della sicurezza.
2. I nuovi costi della sicurezza, da non assoggettare a ribasso d'asta, dovranno essere suddivisi tra le categorie dei lavori e riportati nell'aggiornamento della tabella di cui all'art. 2 comma 3.

**Art. 30 Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto**

1. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 9, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del Codice dei Contratti.
3. Ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato II.14 del Codice dei Contratti, il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni per la variazione del contratto.
4. Nel caso in cui la Stazione Appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo.

**Art. 31 Divieto, per l'appaltatore, di apportare modifiche e varianti**

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 120 del Codice dei Contratti.
2. Il mancato rispetto del sopradetto divieto comporta, salva diversa valutazione del RUP, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
3. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali e componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 9, dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti, sono fatte salve le modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale disposte dal direttore dei lavori, comunicandole preventivamente al RUP. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta comunicazione preventiva.
5. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

**Art. 32 Varianti migliorative da parte dell'appaltatore**

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 10, dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti, l'appaltatore può proporre variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.
2. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 120 del Codice dei Contratti, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.
3. La proposta dell'esecutore è redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica e formalizzata preventivamente al direttore dei lavori. Le proposte dell'esecutore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilito nel relativo cronoprogramma.
4. La perizia tecnica predisposta dall'appaltatore deve contenere l'aggiornamento della tabella di cui all'art. 2 comma 3, ivi compreso l'aggiornamento dei costi della sicurezza e l'incidenza degli stessi nelle singole categorie. Deve inoltre contenere l'aggiornamento del cronoprogramma, nonché la riduzione dei tempi di esecuzione rispetto a quelli previsti all'art. 10. In nessun caso saranno ammissibili varianti migliorative proposte dall'esecutore che comportino un termine di esecuzione superiore a quello inizialmente stabilito.
5. Se ritenuta accettabile, il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, la trasmette al RUP unitamente al proprio parere.
6. Il direttore dei lavori, nel medesimo termine di dieci giorni, può richiedere all'appaltatore chiarimenti e integrazioni, assegnando contestualmente un congruo termine per la presentazione della proposta aggiornata. La mancata presentazione della proposta aggiornata con le richieste del direttore dei lavori entro il termine assegnato comporta la decadenza della proposta.
7. Ricevuta la proposta migliorativa dell'appaltatore dal direttore dei lavori, unitamente al suo parere, il RUP, sentito il progettista, in caso positivo, entro i successivi trenta giorni, ne propone l'adozione alla Stazione Appaltante.
8. Nel caso in cui il RUP non ritenga la proposta migliorativa ammissibile, prima di proporre il provvedimento di diniego, può chiedere chiarimenti e integrazioni all'appaltatore assegnando contestualmente un congruo termine per la presentazione della proposta aggiornata. La richiesta è altresì comunicata al direttore dei lavori. La mancata presentazione della proposta aggiornata con le richieste del RUP al direttore dei lavori entro il termine assegnato comporta la decadenza della proposta. Il direttore dei lavori restituisce al RUP la proposta migliorativa aggiornata corredata dal nuovo parere di competenza.
9. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo rimangono nell'esclusiva disponibilità della Stazione Appaltante.

**Art. 33 Clausola di rinegoziazione per impossibilità sopravvenuta parziale**

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 3 e dell'art. 120, comma 8 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

contratto, l'appaltatore che si ritenga parte svantaggiata, e che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, può chiedere la rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. La richiesta di riduzione proporzionale del corrispettivo per impossibilità parziale deve essere presentata senza ritardo e comunque entro 60 giorni dal verificarsi delle circostanze che comporterebbero l'alterazione rilevante dell'equilibrio originario del contratto.

2. Qualora le circostanze sopravvenute di cui sopra rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile, ineseguibile o inottemperabile per uno dei contraenti, la richiesta ha ad oggetto la riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità sopravvenuta parziale del contratto ai sensi dell'art. 1464 del c.c.
3. Nel caso l'appaltatore intenda proporre istanza di riduzione proporzionale del corrispettivo per impossibilità parziale, la domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie a identificare con certezza le prestazioni e i corrispettivi oggetto della riduzione proporzionale, e sono pertanto allegati:
  - a) una relazione tecnico – illustrativa che contenga:
    - i. la descrizione delle circostanze straordinarie e imprevedibili sopravvenute;
    - ii. le motivazioni che inducono a ritenere tali circostanze estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato;
    - iii. la descrizione dei fattori di equilibrio del contratto che tali circostanze tenderebbero ad alterazione;
    - iv. le prestazioni "inutili o inutilizzabili" oggetto di domanda di riduzione;
  - b) computo metrico estimativo aggiornato al netto della riduzione richiesta;
  - c) quadro di confronto tra computo metrico estimativo di progetto e computo metrico estimativo aggiornato al netto della riduzione richiesta;
  - d) elaborati grafici del progetto tesi ad individuare con certezza le prestazioni "inutili o inutilizzabili" oggetto di domanda di riduzione.

L'istanza priva di uno o più documenti sopraelencati può essere dichiarata irricevibile dal RUP.

4. Ricevuta l'istanza di riduzione proporzionale del corrispettivo per impossibilità parziale, questa è inviata al direttore dei lavori, il quale, entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione, rende il proprio parere con riguardo alla sussistenza degli eventi straordinari e imprevedibili esibiti dall'appaltatore; della validità delle motivazioni che inducono a ritenere tali circostanze estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato; dell'effettività dei fattori di equilibrio contrattuale alterati dalle circostanze sopravvenute; dell'idoneità della documentazione tecnica prodotta ad illustrare con certezza le prestazioni "inutili o inutilizzabili" oggetto di domanda di riduzione.
5. Nei successivi 20 giorni il RUP valuta, sulla scorta del parere reso dal Direttore dei Lavori, l'ammissibilità dell'istanza di riduzione proporzionale del corrispettivo per impossibilità parziale e nel caso la ritenga ammissibile ne propone l'approvazione alla Stazione Appaltante.
6. Qualora la Stazione Appaltante approvi l'istanza di riduzione proporzionale del corrispettivo per impossibilità parziale, gli atti sono trasmessi per la stipula dell'atto di rinegoziazione.
7. Il procedimento di riduzione proporzionale del corrispettivo per impossibilità parziale può essere attivato anche su iniziativa della Stazione Appaltante e in tal caso il RUP procede per analogia. Egli si avvale del direttore dei lavori per la redazione della documentazione tecnica e trasmette all'appaltatore, per eventuali osservazioni, la documentazione almeno 10 giorni prima di proporre il provvedimento di approvazione.

## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

8. L'appaltatore non può sospendere l'esecuzione del contratto per tutta la durata del procedimento di valutazione dell'istanza e comunque per un periodo di tre mesi dalla data di presentazione.

### **CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

#### **Art. 34 Norme di sicurezza generale**

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito in questo articolo.

#### **Art. 35 Piano di Sicurezza e Coordinamento**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PE\_ES01\_rev00) predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 2008, salvo quanto espressamente precisato al comma 2.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. n. 81 del 2008. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; la decisione del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Se il coordinatore non si pronuncia entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte si intendono rigettate.

#### **Art. 36 Piano Operativo di Sicurezza**

1. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l'obbligo di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
2. L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare all'ente appaltante il Piano Operativo di Sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

3. L'appaltatore ha l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto di presentare il Piano Operativo di Sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.
4. L'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del Piano Operativo di Sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

**Art. 37 Osservanza e attuazione del piano di sicurezza**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del suddetto D. Lgs. 81/2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

**Art. 38 Cartello di cantiere**

1. È a carico dell'Appaltatore la fornitura, l'installazione, l'aggiornamento anche mediante sostituzione e la rimozione a sua cura e spese, dei cartelli indicatori di cantiere.
2. L'installazione deve avvenire entro cinque giorni dalla consegna dei lavori, nelle posizioni indicate dalla Direzione dei Lavori.
3. L'aggiornamento deve avvenire entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento che determina la circostanza che deve essere riportata nel cartello.
4. La rimozione deve avvenire contestualmente allo smobilizzo del cantiere e comunque entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. L'appaltatore dovrà richiedere al RUP se consegnare il cartello alla Stazione Appaltante per la sua conservazione o se procedere allo smaltimento.
5. Il cartello di cantiere deve essere stampato su idoneo materiale per risultare resistente agli agenti atmosferici e applicato su materiale anch'esso idoneo per resistere agli agenti atmosferici e deve avere le dimensioni minime di 1,00 m (larghezza) per 2 m (altezza).
6. Il cartello di cantiere deve consentire adeguata visibilità alla fonte di finanziamento dell'intervento, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (EU) 2021/24, attraverso la valorizzazione del logo dell'Unione e l'indicazione delle seguenti informazioni:
  - Titolo del progetto;

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

- CUP del progetto;
  - CIG della procedura di affidamento;
  - Indicazione "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU".
7. Il cartello di cantiere deve contenere tutte le informazioni sull'appalto previste dalle norme, in conformità alla Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1729/UL del 1° giugno 1990, all'art. 90, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2008, all'art. 119 comma 13 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e all'art. 12 del DM Sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, secondo lo schema che verrà fornito dalla Stazione Appaltante.

### CAPO VIII- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

#### Art. 39 Subappalto

1. Il subappalto, anche parziale, delle prestazioni oggetto del presente appalto è vietato in assenza di specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione committente. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
2. In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici l'impresa mandante può stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa mandataria. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario sono indicate all'art. 2 comma 3 del presente Capitolato.
3. In caso di violazione del divieto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto per colpa dell'appaltatore ponendo a carico dello stesso il risarcimento di ogni danno e spesa dell'Amministrazione.
4. Nei casi in cui l'Amministrazione committente rilevi, a seguito dei controlli effettuati, che il subappaltatore, al momento della richiesta di autorizzazione, non era in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, procede alla revoca della suddetta autorizzazione e alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.
5. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.
6. Ai sensi dell'art. 119, comma 3, lett. d), del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. non si configurano come attività affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), tra le altre, le seguenti categorie di forniture o servizi: le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. I contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

- epoca anteriore alla pubblicazione della procedura d'appalto di cui alla lett. d) dell'art. 119, comma 3, D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. dovranno essere depositati presso l'Amministrazione prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
7. È obbligo dell'appaltatore comunicare al Direttore dei Lavori, e per conoscenza all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
  8. Se durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della relativa comunicazione scritta, l'appaltatore dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del contratto di subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore.
  9. La risoluzione di tale subappalto non darà diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento di danni o perdite o alla proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere.
  10. Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
  11. Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (cd. subappalto a cascata) in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, sono individuate all'art. 2.
  12. Per tutto quanto non esplicitamente previsto in tale articolo si rimanda all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

**Art. 40 Responsabilità in materia di subappalto**

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) dello stesso articolo, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.
2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 646 del 1982 e s.m.i..

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

3. L'appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza C.A.R., ai fini della validità della copertura assicurativa, la presenza di subappaltatori in cantiere, prima che questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate. L'appaltatore è tenuto a dare notizia di tale comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice.

**Art. 41 Pagamento dei subappaltatori**

1. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
  - a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
  - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
  - c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
2. Sugli importi da liquidare al subappaltatore sono operate le ritenute dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Le ritenute sono svincolate con il pagamento a saldo del subappaltatore.
3. Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori, l'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della parte non contestata. Non sono opponibili dall'appaltatore altre cause di sospensione del pagamento diretto del subappaltatore. L'importo trattenuto destinato al subappaltatore può essere liquidato previa soluzione delle contestazioni, accertata dalla direzione lavori ed annotata negli atti contabili.

**Art. 42 Subaffidamenti**

1. L'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata. Il regolare pagamento da parte dell'appaltatore delle prestazioni eseguite dai subcontraenti costituisce adempimento contrattuale.
2. Nei contratti di appalto e nelle concessioni di lavori, servizi e forniture, costituisce adempimento contrattuale il regolare pagamento da parte dell'appaltatore o del concessionario delle prestazioni eseguite dai fornitori e dai subcontraenti diversi dai subappaltatori, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e comunicati all'amministrazione aggiudicatrice.
3. Il fornitore dell'appaltatore o del subappaltatore o il subcontraente dell'appaltatore, come individuati ai sensi del comma 2, inviano all'amministrazione aggiudicatrice e all'affidatario copia delle fatture inevase.
4. Il responsabile del procedimento invita l'appaltatore o il subappaltatore a comunicare le proprie controdeduzioni o a depositare le fatture quietanzate entro un termine non inferiore a 15 giorni; in tale periodo resta comunque sospeso il pagamento dello stato avanzamento lavori successivo.
5. L'amministrazione aggiudicatrice, decorso inutilmente il termine previsto dal comma 4, sospende il pagamento dello stato di avanzamento dell'appalto principale o il pagamento del subappalto per una somma corrispondente al doppio dell'importo delle fatture inevase.

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

6. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della somma sospesa di cui al comma 5 solo previa trasmissione delle fatture quietanzate da parte del fornitore o dal subcontraente diverso dal subappaltatore o di specifica liberatoria del medesimo.
7. Ai fini dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, l'amministrazione aggiudicatrice verifica l'integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con la quale l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti. La dichiarazione del subappaltatore viene acquisita dall'appaltatore e trasmessa da questo all'Amministrazione aggiudicatrice prima del pagamento a saldo del subappalto.

## **CAPO IX- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI**

### **Art. 43 Tutela dei lavoratori**

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in provincia durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della provincia. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
2. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. In tema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica la normativa statale vigente.
4. Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è richiesto per i seguenti soggetti:
  - Impresa o ATI appaltatrice; nel caso di A.T.I. il DURC è richiesto nei confronti delle imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;
  - Imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato dal SAL.
5. Con riferimento al pagamento del saldo, l'amministrazione aggiudicatrice verifica il DURC dell'appaltatore nonché dei soli subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all'ultimo SAL liquidato.
6. Ai sensi dell'art. 29 comma 10 del DL 19/2024, convertito con L. 56/2024, prima di procedere al pagamento del saldo il RUP verifica la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, acquisendo dalla Cassa Edile territorialmente competente, l'attestazione di congruità disciplinata dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 143/2021.
7. Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve essere verificato con riferimento alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento; per il pagamento del saldo finale, il DURC deve essere verificato con riferimento alla data ultima effettiva di conclusione dell'opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall'organo di collaudo.

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

8. L'amministrazione aggiudicatrice procede all'acquisizione d'ufficio del DURC e dell'attestazione di regolarità retributiva. A tal fine l'appaltatore è tenuto a fornire, in sede di stipulazione del contratto e in sede esecutiva, informazioni veritiere, tempestive e complete atte a consentire all'amministrazione aggiudicatrice l'ottenimento del predetto documento da parte dei soggetti competenti.
9. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. Lo schema della tessera di riconoscimento e le sue modalità di emissione sono allegate al verbale di consegna lavori.

### CAPO X - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

#### Art. 44 Definizione delle controversie e iscrizione delle riserve

1. Ai sensi dell'art. 7 dell'allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. in linea di principio, l'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla Stazione Appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte ad evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti. NON costituiscono riserve:
  - a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
  - b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
  - c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
  - d) le contestazioni circa la validità del contratto;
  - e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della Stazione Appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
  - f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della Stazione Appaltante.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:
  - a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.
  - b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1.  
“Potenziamento dei Centri per l'impiego” Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e  
infrastrutturale**

- c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
- d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.
3. Il direttore dei lavori, nei successivi 15 (quindici) giorni dall'esplicazione della riserva espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, il direttore dei lavori incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
4. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
5. Il registro di contabilità deve essere firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
6. Nel caso in cui l'appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le proprie riserve nel modo e nei termini sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
7. Fermo quanto in precedenza previsto, specifiche ipotesi di iscrizione di riserva si hanno:
- in caso di richiesta di pagamento per tardiva consegna dei lavori, la richiesta deve essere formulata dall'appaltatore a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità;
  - in caso di mancata accettazione dei nuovi prezzi da parte dell'appaltatore ove quest'ultimo non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati;
  - in caso di sospensione dei lavori le contestazioni dell'appaltatore sono iscritte, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione dei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione, la diffida proposta da quest'ultimo è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa dei lavori. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all'appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale; in ogni caso, la riserva deve essere esplicita nei 15 (quindici) giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio;
  - in caso di perizia suppletiva accompagnata da atto di sottomissione, quando l'appaltatore manifesti il proprio motivato dissenso, esplicitando apposita riserva nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'atto, a pena di decadenza. In ogni caso, sempre a pena di

## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

decadenza, la riserva di cui sopra è iscritta anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva, con precisa indicazione delle cifre di compenso cui l'appaltatore ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve non espressamente iscritte nel registro di contabilità e successivamente non confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

8. L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, ed ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.
9. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 3, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.
10. In particolare, in caso di controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i, il Foro competente è quello di Cagliari. In ogni caso, rimane espressamente esclusa la competenza arbitrale.

### **Art. 45 Ulteriori cause espresse di risoluzione del contratto e disposizioni operative**

1. L'amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dalla vigente normativa anche nei seguenti casi:
  - a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
  - b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall'amministrazione aggiudicatrice, per il ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi alle condizioni stipulate;
  - c) nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore della sicurezza.
2. Nei casi di risoluzione del contratto la comunicazione della decisione assunta dall'amministrazione aggiudicatrice è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno, con contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
3. L'amministrazione aggiudicatrice nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché l'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbono essere mantenuti a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

4. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.

## **CAPO XI- DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

### **Art. 46 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

1. Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore della regolarità dell'opera eseguita, redige il certificato di ultimazione dei lavori.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo Art. 47 del presente Capitolato.

### **Art. 47 Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione**

1. Trattandosi di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, ai sensi dell'art. 116 comma 7 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 28 comma 1 lett. a) dell'Allegato II.14, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sostituire il certificato di collaudo tecnico amministrativo con il certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori.
2. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come risultante dal relativo certificato di ultimazione rilasciato dal Direttore dei Lavori.
3. Si applicano al certificato di regolare esecuzione, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 13 commi 1 e 2, 16, 17 comma 3, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.
4. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà, qualora l'andamento dei lavori o specifiche circostanze emerse durante l'esecuzione lo richiedano, di procedere alla verifica caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali, mediante collaudo. In questo caso il RUP propone alla Stazione Appaltante di procedere a nominare da uno a tre collaudatori con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 116 del Codice. Il RUP può proporre altresì di procedere a collaudo in corso d'opera.

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

5. Il collaudo tecnico amministrativo, qualora necessario o richiesto, verrà effettuato entro il termine di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori accertata dal certificato del Direttore dei lavori. Il RUP, nel proporre di procedere alla nomina del/i collaudatore/i, indica le circostanze che comportano la possibilità di aumentare, sino a 1 anno, o diminuire, i termini per il completamento delle operazioni di collaudo.
6. Nel caso che, su richiesta del RUP, l'Amministrazione decida di procedere a collaudo in corso d'opera, le visite del collaudo in corso d'opera e/o parziali saranno effettuate anche durante l'esecuzione dei lavori.
7. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l'appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla suddetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento.
8. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale dell'amministrazione aggiudicatrice per accertare l'intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'appaltatore.
9. Né il certificato di collaudo tecnico amministrativo né il certificato di regolare esecuzione potranno essere emessi prima dell'emissione, da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, delle Dichiarazioni di Conformità degli impianti redatte ai sensi del DM 37/2008 e complete delle tavole degli impianti "As Built", nonché dell'emissione del certificato di collaudo degli impianti e del certificato di collaudo statico ove previsti.
10. La mancata emissione delle Dichiarazioni di Conformità da parte dell'appaltatore comporta la non collaudabilità degli impianti e costituisce grave inadempienza contrattuale.
11. Allo stesso modo la mancata emissione del certificato di collaudo degli impianti e/o del certificato di collaudo statico per fatto imputabile all'appaltatore, o ai subappaltatori, comporta l'impossibilità di rilasciare il certificato di collaudo tecnico amministrativo o il certificato di regolare esecuzione. Nei casi di cui ai commi 9, 10 e 11 si procede ai sensi dell'art. 25 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

**Art. 48 Presa in consegna dei lavori ultimati**

1. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere realizzate, alle condizioni di cui alla vigente normativa, con particolare riferimento all'art. 24 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.
2. Se l'amministrazione aggiudicatrice si avvale di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può richiedere che sia redatto verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa di possesso da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
4. Se l'amministrazione aggiudicatrice non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1.  
"Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e  
infrastrutturale**

5. L'amministrazione aggiudicatrice può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del responsabile del procedimento, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della Direzione Lavori e dell'organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l'agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera.

## **CAPO XII - NORME FINALI**

### **Art. 49 Qualità e accettazione di materiali in genere**

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione lavori, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.
3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione comunitarie (dell'Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
4. Entro 30 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, almeno 30 giorni prima del loro utilizzo, l'appaltatore presenta alla Direzione dei Lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto.
5. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

### **Art. 50 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore**

1. L'appaltatore deve provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; deve impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; deve eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, egli risponde direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.
2. È obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia l'Amministrazione che la Direzione dei Lavori, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. “Potenziamento dei Centri per l'impiego” Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

dal D.M. n. 49/2018 e s.m.i.; egli risponde pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore.

3. Oltre agli oneri generali prescritti dalla normativa vigente e a quelli particolari inerenti alle singole operazioni, da eseguirsi in base al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore e compresi nel corrispettivo di appalto i seguenti oneri o obblighi:
  - a) l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere, se non già previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, quali:
    - i. protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;
    - ii. passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi;
    - iii. aree di stoccaggio e deposito di materiali;
    - iv. allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai sopraddetti servizi;
    - v. la fornitura di tutti i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;
    - vi. l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;
    - vii. l'osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;
  - b) l'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale dovrà essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate con risultati efficaci; la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benessere della Direzione Lavori;
  - c) la prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare: tracciamenti; picchettazioni; apposizione di capisaldi; livellazioni; misurazioni; rilevamenti; verifiche; saggi; accertamenti dei lavori relativi alle operazioni di consegna; attività di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilità e di collaudo;
  - d) la fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate dalla Direzione Lavori;
  - e) effettuare a proprie spese, nel corso dell'esecuzione dei lavori, le indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo, se costituito, riterranno necessarie, nonché a controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi (acciaio, leganti e conglomerati cementizi e bituminosi, miscele inerti e quanto altro aggiudicato opportuno dalla Direzione Lavori). La Direzione Lavori o l'organo di collaudo possono stabilire che talune prove siano effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova, ufficialmente riconosciuti, con oneri a carico dell'appaltatore;

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1.  
"Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e  
infrastrutturale**

- f) la custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività, con il personale necessario; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell'appaltatore fino alla ultimazione dei lavori;
- g) l'appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e ad eseguire la riparazione conseguente, in particolare per le pavimentazioni bituminose e cementizie e per i giunti di dilatazione;
- h) l'appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione, fino ad approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione), rispettando tutte le precauzioni necessarie per non intralciare o rendere pericoloso il traffico, rimanendo comunque tenuto all'osservanza delle norme di legge sulla circolazione e l'incolumità pubblica, addossandosi ogni responsabilità sia civile che penale;
- i) gli interventi di manutenzione dovranno essere immediati, a semplice richiesta verbale della Direzione Lavori, la quale, in caso di mancato adempimento entro 48 ore dall'invito scritto si riserva di provvedere d'ufficio addebitando all'Appaltatore la spesa sostenuta e gli eventuali danni subiti; per ragioni particolari di stagione o per altre cause potranno essere tollerati provvedimenti di carattere provvisorio, procedendo poi appena possibile alla sistemazione definitiva;
- j) la fornitura ed il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata e/o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in conformità alle disposizioni vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici e/o altre segnalazioni luminose richieste dalla Stazione Appaltante, salvo diversa espressa previsione;
- k) l'Amministrazione rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia;
- l) la protezione delle opere: l'appaltatore dovrà provvedere all'idonea protezione dagli agenti atmosferici di quei lavori le cui operazioni dovranno essere eseguite all'asciutto e/o al riparo e all'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il risultato e l'efficacia di dette operazioni, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento di eventuali danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto della presente prescrizione;
- m) provvedere alla Direzione del cantiere: l'appaltatore dovrà affidare, per tutta la durata dei lavori, la direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovrà altresì assumere tecnici esperti e idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive dell'Ufficio Dirigente.
- n) l'appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Direttore del cantiere e l'accettazione di questi; dovrà inoltre comunicare per iscritto all'amministrazione aggiudicatrice ogni sostituzione che si dovesse verificare. Inoltre, l'appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore di cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81 del 2008 ovvero, se tale compito è stato affidato ad un soggetto distinto, l'appaltatore ha l'obbligo di comunicarne il nominativo nonché l'accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario;
- o) l'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPELSS, Aziende Erogatrici ecc..

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

L'appaltatore è tenuto, a proprie spese, a adeguarsi alle prescrizioni imposte dai suddetti Enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti;

p) denunciare all'Ente appaltante ad alla soprintendenza provinciale competente le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490. L'Ente appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto;

q) fornire alla Direzione Lavori e al coordinatore per l'esecuzione in forma scritta tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell'opera e in particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni, durante la realizzazione dell'opera;

r) assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo a sue spese con opere provvisoriale e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti;

s) assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti della medesima interessati dalla sistemazione in sede;

t) osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché ad osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine, senza possibilità di chiedere all'amministrazione aggiudicatrice indennizzi o maggiori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere;

u) espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato al contratto, occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.

#### 4. Resta altresì contrattualmente stabilito che:

a) Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori.

b) Per i casi di forza maggiore si applicano le disposizioni del D.M. n. 49/2018 e s.m.i.

c) I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati dall'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dalla vigente normativa sempre che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza dell'Appaltatore.

d) Sono perciò a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione di acque provocate dall'Appaltatore sia per riparare guasti imputabili a negligenze dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori.

e) Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio.

f) Nessun indennizzo o maggiore compenso sarà riconosciuto all'appaltatore per scoscendimenti, le solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle

## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. Pertanto, l'appaltatore dovrà provvedere in ogni caso alle riparazioni ed alle attività di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese.

g) L'appaltatore è obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della messa in esercizio dell'opera. L'appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sull'area oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l'amministrazione, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa dello stesso appaltatore.

h) L'appaltatore deve apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso alloggio ed ufficio del personale di direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati ed eventualmente riscaldati a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione dei Lavori, nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, provvedere a fornire i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale. L'appaltatore deve altresì provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai ed alla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi.

i) È fatto assoluto divieto all'appaltatore di servirsi dell'opera di personale della Stazione Appaltante.

j) L'appaltatore è obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere entro 5 gg. dalla data del verbale di consegna. Tali tabelle, di dimensioni non inferiori a 1,00 x 2,00 m, dovranno essere collocate in sito ben visibile. Per il contenuto di detta tabella si rimanda alla circolare del Ministro dei LL.PP. 1° giugno 1990 n. 1729 e la stessa dovrà essere conforme all'art. 30 del regolamento del Codice della strada; l'Impresa esecutrice dovrà ordinare le prescritte tabelle corrispondenti alle specifiche tecniche richieste dalle disposizioni vigenti.

k) L'appaltatore si obbliga a procedere - prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi e a mezzo di Ditta specializzata, ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorità - alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati dall'Amministrazione, per rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. Pertanto, l'Impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi l'Amministrazione. Resta inteso che l'attività di cui alla presente lettera non costituisce subappalto.

l) L'appaltatore è obbligato a richiedere l'assistenza delle società di gestione e/o proprietarie dei sottoservizi qualora fossero interrati nella zona interessata dai lavori e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette Società affinché siano evitati danneggiamenti, senza per questo avanzare richieste di indennizzi o di ulteriori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere.

m) L'appaltatore è obbligato al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private interessate alle lavorazioni, nonché al mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti.

n) L'appaltatore è obbligato, a fine lavori, a ripristinare a sua cura e spese i cippi, eventualmente rimossi e/o danneggiati che delimitano l'area ricevuta in consegna dall'amministrazione aggiudicatrice per la realizzazione dell'opera.

o) L'appaltatore è tenuto alla custodia e buona conservazione delle opere fino a collaudo ultimato.

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

- p) L'appaltatore è obbligato alla presentazione alla D.L. dei calcoli statici e disegni esecutivi delle opere in c.a., c.a.p. e strutture metalliche, che eventualmente verranno richiesti, in relazione ad aspetti costruttivi di dettaglio.
- q) L'appaltatore è obbligato alle spese per le operazioni del collaudo statico, ove necessario, ai sensi della Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e s.m.i. e al D.M. 4 maggio 1990 sui ponti, con esclusione delle competenze spettanti al collaudatore statico che sono a carico dell'amministrazione.
- r) L'appaltatore deve adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restandone sollevata l'amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.
- s) L'appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni "as built" delle parti impiantistiche e meccaniche dell'opera realizzata nonché gli ulteriori elaborati progettuali aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, previa approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile. La mancata produzione dei suddetti elaborati sospende la liquidazione del saldo. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.

**Art. 51 Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori, non previsti in contratto;
  - d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli atti connessi, compresi il collaudo, gli accordi bonari e le eventuali transazioni.
2. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto d'appalto.
3. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono IVA esclusa.
4. Al momento della stipula del contratto l'appaltatore è tenuto a versare un'imposta di bollo determinata dalla tabella A dell'allegato I.4 del codice, di seguito riportata.

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	esente
≥ 40.000 < 150.000	40
≥ 150.000 < 1.000.000	120
≥ 1.000.000 < 5.000.000	250
≥ 5.000.000 < 25.000.000	500

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1.  
"Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e  
infrastrutturale**

$\geq 25.000.000$	1000
-------------------	------